

**TRIB. CAGLIARI SEZ. II<sup>^</sup>, SENT., 13-07-2016**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Nicoletta Leone  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 11175/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno  
2009 promossa da

F.A., nato a C. il (...), residente in C. ed ivi elettivamente domiciliato in Via P. Tola, n. 21, presso  
lo studio dell'avvocato Ettore Atzori che lo rappresenta e difende per atto di costituzione  
depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 (in sostituzione del precedente difensore, avvocato  
Giovanni Siotto Pintor)

attore

contro

A.G.P. (o G.). residente in Q. S. E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti a  
margine della copia notificata dell'atto di citazione, dall'avvocato Gianfranco Poddi, nel cui studio  
in Cagliari, Via del Sole n. 25, è elettivamente domiciliato

convenuto - attore in riconvenzione

e contro

A.P. e U.G., contumaci,

convenuti

All'udienza del 29 febbraio 2016 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con citazione notificata il 5 - 7 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 14 dicembre 2009,  
l'attore F. conveniva in giudizio i signori A. e U. per sentirli condannare come nelle conclusioni  
sopra riportate. Si costituiva il solo A.G. che chiedeva il rigetto della domanda dell'attore e, in  
via riconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria.

Restavano, quindi, contumaci l'A.P. e la U.G.,

La causa è stata istruita con produzioni documentali e posta in decisione sulle conclusioni  
formulate. In corso di causa sono state prodotte memorie ex articolo 183, comma 6, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.

L'attore chiede venga dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, della vendita, da parte di  
alcuni *coeredi*, odierni convenuti, della loro *quota ereditaria* e il suo diritto ad esercitare  
il retratto successorio, offrendosi di pagare il prezzo.

Tra le parti dell'odierno giudizio, e con altri *coeredi*, è in corso giudizio di divisione *ereditaria*  
(giudizio iscritto al n. 4423/87 del Tribunale).

I convenuti hanno venduto la loro *quota ereditaria*, in successione di C.M.T., madre  
dell'A.G. e di A.B. cui sono succeduti il coniuge U.G. e il figlio P..

L'attore F. è, a sua volta, figlio di A.A., figlia della comune dante causa C.M.T., deceduta a sua  
volta, lasciando a succederle nella *quota*, eredi oltre che l'odierno attore, anche la figlia  
F.M.V..

Il F. sostiene di avere diritto al retratto successorio in forza dell'art. 732 c.c. e che nessun avviso  
della vendita della *quota* gli sarebbe stato comunicato, nonostante la sua non contestata  
qualità di erede. Il convenuto costituito afferma, citando anche giurisprudenza di merito, che il  
diritto di prelazione di cui all'art. 732 c.c. competerebbe solo agli "eredi diretti" e tale non  
sarebbe il F. che è subentrato (con la sorella) nella *quota* già di pertinenza della madre.  
Sembra opportuno ricordare che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4277 del 2012 ha  
affermato che "tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione "mortis  
causa", e non spetta, pertanto, all'erede dell'erede".

Quel che qui interessa, comunque, è che i convenuti rimasti contumaci hanno venduto la loro **quota** dell'eredità di C.M.T. al convenuto costituito A.G., già erede in proprio della C..

Tanto affermato, è la domanda attorea che deve esser respinta, in quanto priva di giuridico fondamento, proprio alla luce della chiara espressione dell'art. 732 che parla di **alienazione** della **quota ereditaria** (o di parte di essa) a un estraneo.

In questo senso è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma (sentenza n. 6142 del 2010): la finalità del diritto di prelazione e del diritto di retratto deve essere ricondotta all'esigenza di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori (Cass. 13-7-1983 n. 4777; Cass. 22-10-1992 n. 11551) e di facilitare tendenzialmente la formazione delle porzioni (Cass. 7-12-2000 n. 15540); in tale contesto deve essere inquadrata la nozione di "estraneo" nei cui confronti il coerede ai sensi dell'art. 732 c.c., può esercitare l'azione di retratto successorio, da intendersi come colui che non è compartecipe della comunione **ereditaria**. Tale rilievo spiega perché la qualifica di "estraneo" debba essere estesa anche a chi sia legato da vincoli di parentela con uno dei **coeredi** ma non partecipa all'eredità di cui fa parte la **quota** ceduta (Cass. 11-6-1964 n. 1467; Cass. 28-1-2000 n. 981, dove in motivazione si afferma che la finalità del retratto successorio è quella di mettere a disposizione di ciascun erede un mezzo per evitare l'inserimento nella comunione **ereditaria**, mediante alienazioni a titolo oneroso, di un soggetto diverso da quello indicato dalla legge o dal testatore). Le considerazioni esposte inducono quindi a concludere che, attesa la volontà del legislatore di scongiurare che nei rapporti tra **coeredi** (per lo più legati tra loro da vincoli familiari) si inseriscano estranei che rendano più difficoltosi sia la permanenza della comunione **ereditaria** sia anche il suo eventuale scioglimento secondo le diverse modalità previste dalla legge, la disposizione di cui all'art. 732 c.c., non contempla tra le sue finalità quella della tutela costituzionale della famiglia nei termini enunciati dal ricorrente.

Nello stesso senso, la sentenza n. 9231/2005 (testo) ha deciso: L'eccezionalità della disposizione e, quindi, la misura restrittiva della interpretazione dovuta appare evidente dalla deroga operata al principio di libertà ed autonomia negoziale, in generale, ed a quello di libera disponibilità della **quota**, in particolare, di cui all'art. 1103 c.c., al fine di evitare che nei rapporti tra **coeredi**, per lo più legati da vincoli di parentela, si intrometta un soggetto estraneo, che potrebbe turbarne l'armonia.

Come detto, A.P. e U.G. - oggi convenuti e contumaci - hanno alienato a A.G., con l'atto pubblico indicato dall'attore, la loro **quota** dell'eredità di C.M.T.; l'**alienazione** è rimasta, quindi, nell'ambito degli eredi in comunione e, quindi, non si è realizzato l'evento paventato dal legislatore dell'ingresso di estranei nella comunione **ereditaria**.

Il Tribunale deve ora esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.

Il convenuto sostiene, producendo un certificato medico, di avere subito danno alla salute per effetto della chiamata in giudizio. Nella comparsa di costituzione e riconvenzione afferma altresì che "l'attore ha agito in mala fede allo scopo di intralciare e procrastinare la decisione della causa di divisione **ereditaria** N. 4423/87 e, quindi, con colpa grave, stante l'evidente improponibilità dell'azione".

Sul problema della lite temeraria il legislatore è intervenuto (L. n. 69 del 2009, art. 45) aggiungendo all'articolo 96 c.p.c. il comma 3 il quale dispone, ora, che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

Il comma 1 dell'art. 96 dispone che "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche di officio, nella sentenza".

Il Tribunale ritiene che l'invocato danno alla salute psichica del convenuto non sia adeguatamente provato e, comunque, alla luce della sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni unite, sembra di tutta evidenza che la ricezione di un atto di citazione in sede civile non possa determinare un danno risarcibile. Diverso potrebbe essere il caso di fronte ad una ingiusta chiamata in sede penale.

Il Tribunale deve ora considerare l'altra prospettazione del convenuto e cioè l'aver l'attore agito in malafede allo scopo di ritardare la decisione del processo di divisione **ereditaria** pendente tra le stesse parti.

Anche in questo caso, non è stata fornita alcuna prova che il processo di cui si tratta - e a parte ogni considerazione sul fatto che si tratta di un procedimento civile instaurato nel 1987 e che si avvia, quindi al compimento del trentesimo anno - abbia subito ulteriori ritardi a causa dell'instaurazione del presente giudizio.

Rimane, infine, la considerazione che l'attore avrebbe agito "con colpa grave, stante l'evidente improponibilità dell'azione".

La modifica delle norme in materia di ripartizione delle spese di lite e di responsabilità aggravata per lite temeraria rientra in quei provvedimenti normativi tesi a limitare l'accesso alla giustizia, di cui sono un chiaro esempio anche i c.d. filtri, in appello e in cassazione. Si può al riguardo considerare la nuova formulazione degli artt. 348-bis e 360-bis; il primo inserito nel codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012 (art. 54) e il secondo dall'art. 49 della L. n. 69 del 2009.

Nel caso di specie sembra essere mancata, da parte dell'attore, ogni considerazione dello stato della giurisprudenza che avrebbe potuto, con l'esercizio della normale diligenza, consentirgli di non proporre l'azione.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 3057 2009 ha statuito che "costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo - nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, fonte di conseguenze pregiudizievoli per le controparti".

Pertanto, sotto tale profilo, la domanda riconvenzionale può essere accolta e, in via equitativa, tenuto conto della durata del presente giudizio, della limitata attività svolta, in quanto la causa è stata istruita documentalmente, prudenzialmente il risarcimento del danno per lite temeraria può determinarsi nel venti per cento delle spese di causa liquidate in ragione della soccombenza. Al riguardo, la Corte di cassazione ha deciso (ord. n. 21570 2012): "in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari)

Conclusivamente, la domanda attorea è respinta ed è accolta, come in motivazione la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge, come in motivazione, la domanda dell'attore e accoglie la domanda riconvenzionale, condannando l'attore a pagare, a titolo di danni al convenuto, l'importo del venti per cento dei diritti ed onorari liquidati in ragione della soccombenza e, quindi, la complessiva somma di Euro 1.000,00. Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di causa che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, inva e cpa come per legge.

Così deciso in Cagliari, il 12 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.